

XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENTEMERO

Disposizioni per la promozione di investimenti produttivi in Italia da parte di lavoratori impatriati

Onorevole Colleghi! La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare l'efficacia e l'impatto del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Tale regime, ispirato a criteri di competitività fiscale e attrazione del capitale umano ad alta qualificazione, prevede una parziale detassazione del reddito prodotto nel nostro Paese da soggetti che vi trasferiscono la residenza per ragioni lavorative, con lo scopo di incentivare il rientro o l'arrivo di professionalità di rilievo.

Sebbene l'impianto normativo vigente abbia già mostrato un impatto positivo, si ritiene che ulteriori interventi possano migliorarne l'efficacia strategica, in particolare attraverso l'introduzione di una logica di condizionalità che leghi l'estensione temporale del beneficio fiscale alla realizzazione di investimenti che abbiano un impatto positivo sull'economia nazionale. L'intento è duplice: da un lato, favorire la permanenza stabile sul territorio di soggetti qualificati, evitando fenomeni di mobilità opportunistica e temporanea; dall'altro, promuovere un uso produttivo della maggiore disponibilità economica derivante dal trattamento agevolato, orientandola verso settori e strumenti funzionali allo sviluppo sostenibile e all'innovazione del Paese.

La proposta prevede quindi che i soggetti già beneficiari delle agevolazioni possano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma o entro dodici mesi dal loro trasferimento in Italia, esercitare un'opzione per prolungare di ulteriori tre anni il regime agevolato, a condizione che effettuino determinati investimenti qualificati. Tali investimenti possono riguardare strumenti di capitale di rischio, come azioni di società italiane quotate su Euronext Growth Milan o quote di fondi che co-investono con il Fondo nazionale strategico, ma anche strumenti più tradizionali come i Buoni del Tesoro Poliennali di lungo periodo, oppure investimenti in piani di risparmio a lungo termine, in start-up innovative o in attività di ricerca scientifica tramite erogazioni liberali a favore di enti qualificati.

A garanzia della serietà dell'impegno, sono previsti vincoli temporali minimi di detenzione o reinvestimento in caso di dismissione anticipata, nonché un versamento pari allo 0,5 per cento del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente, quale condizione per l'esercizio dell'opzione. È inoltre stabilito un importo minimo di investimento in strumenti finanziari produttivi, con riduzioni proporzionali previste in presenza di figli a carico, in linea con i principi di equità fiscale e promozione della natalità. Viene infine richiesto un impegno di permanenza della residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni successivi all'esercizio dell'opzione, pena la decadenza dai benefici e il recupero delle agevolazioni fruite.

L'intervento si colloca in una logica di valorizzazione delle politiche fiscali non solo come strumenti di attrazione di capitale umano, ma anche come leve per orientare il risparmio privato verso impieghi economicamente e socialmente virtuosi. La misura, pur introducendo una temporanea estensione del beneficio, risulta neutra o positiva dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica, grazie al contributo versato dai beneficiari, ai vincoli di permanenza fiscale e soprattutto al potenziale effetto moltiplicativo degli investimenti richiesti, in termini di crescita, occupazione e innovazione. Essa costituisce dunque una misura equilibrata e coerente con gli obiettivi di rafforzamento del sistema produttivo nazionale, della capitalizzazione delle imprese italiane e della sostenibilità del sistema fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi:

“10-*bis*. I soggetti che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2024 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta qualora soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale in Italia, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d), e) e f). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi
- b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 100 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d), e) ed f). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso
- c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 500 mila euro di Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d), e) ed f). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso
- d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), e) ed f).
- e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 100 mila euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è

diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed f). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni

- f) abbiano effettuato un'erogazione liberale in denaro pari ad almeno 50 mila euro a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 9 ottobre 2023 (G.U. n. 269 del 17 novembre 2023)

10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 percento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) di cui al comma precedente non può essere inferiore a euro 30 mila. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 10-bis sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno 3 figli a carico, al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni. In caso contrario decadono dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

10-quater Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.”